

Proc. 1444/'13 R.G.A.C.C.

## REPUBBLICA ITALIANA

### TRIBUNALE DI CHIETI

rito civile monocratico

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE

*dott. Nicola Valletta*

ha emesso la seguente

### SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 1444/'13 R.G.A.C.C. promossa con citazione e vertente tra

**TIZIO** residente in \_\_\_\_\_ ed ivi elettivamente domiciliato alla via Colonna 106, presso lo studio dell'avv. **Claudia CHIARINI** del Foro di Urbino, che lo rappresenta e difende in forza di procura a margine della citazione;

**-ATTORE-**

e

**CAIA** residente a \_\_\_\_\_ ( ) ed in Chieti elettivamente domiciliata alla via \_\_\_\_\_, presso lo studio dell'avv. \_\_\_\_\_, che la rappresenta e difende in forza di procura a margine della comparsa di risposta;

**-CONVENUTO-**

**OGGETTO:** illegittimità di iscrizione ipotecaria.

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:** (ud. 12/6/'15) le parti richiamano le conclusioni rese negli scritti difensivi utili.

### CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE



Parte attorea contesta la legittimità di iscrizione ipotecaria resa dalla convenuta in data 28/5/'13 (9272 RG e 899 RP presso il servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Chieti dell'Agenzia del territorio) in forza di sentenza n° 515/'11 del Tribunale di Chieti di cessazione degli effetti civili di matrimonio concordatario tra le parti.

Ha anzitutto negato l'istante proprio inadempimento agli obblighi di mantenimento della prole minore stabiliti nella citata sentenza; ha comunque argomentato sulla eccessività dell'iscrizione su tutti i propri cespiti immobiliari e addirittura per € 500.000,00.

Ha argomentato sui danni cagionati da detta iscrizione e ha chiesto ordinarsene la cancellazione; in subordine, disporre riduzione con cancellazione degli immobili sub 3 e 4; comunque, con condanna generica al risarcimento del danno "*per responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale*"; con rivalsa delle spese.

Parte convenuta ha argomentato su scrittura privata tra le parti (a suo dire efficace e idonea a superare la sentenza) con la quale il TIZIO si impegnava – a certe premesse – a pagare per l'intero (e non al 50%) le cd. spese straordinarie per la prole.

Ha anche indicato illegittimo frazionamento dei pagamenti e ha addotto costante pericolo di grave inadempimento da parte del TIZIO.

Ha argomentato sulla inconferenza di una domanda di condanna generica al risarcimento del danno.

Ha chiesto il rigetto delle domande, con ristoro delle spese.

La causa è giunta alla fase decisoria sulla base di prove documentali.



La domanda è fondata e va accolta in punto di ordine di cancellazione della iscrizione ipotecaria.

Parte attorea ha documentalmente provato i pagamenti resi in adempimento degli obblighi posti a suo carico dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.

Va precisato che non è valida né efficace la pattuizione con cui le parti – con scrittura privata – hanno inteso derogare alle statuizioni rese dal Tribunale in favore della prole minore: banale osservare che lo strumento di revisione è la richiesta di modifica prevista dalla legge.

Eventuali incompleti o ritardati pagamenti non concretano affatto effettivo grave pericolo di inadempimento utile ai fini della iscrizione ipotecaria (sul punto: Cass. 12309/04)

Plateale poi la eccessività della iscrizione estesa a ben quattro immobili per ipotetico credito di addirittura € 500.000,00.

Quanto alla richiesta di condanna generica al risarcimento del danno, in assenza di domanda del convenuto per una sua quantificazione (e anche per contrastare la stessa: Cass. 3366/15) non può che prendersi atti che la illegittimità della condotta è astrattamente foriera di danni, la cui sussistenza e consistenza va provata in separato giudizio.

Il regime delle spese segue la soccombenza con riferimento allo scaglione di valore da € 260.000,01 ad € 520.000,00 del D.M. 55/14 ma considerando la effettiva consistenza delle questioni e quindi:

- fase di studio: € 2.700,00;
- fase introduttiva: € 1.500,00;
- fase di trattazione: € 2.700,00;
- fase decisoria: € 4.200,00; e così in totale € 11.200,00 per compenso professionale; oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA di legge.



**P.Q.M.**

il Giudice del Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando –nel contraddittorio delle parti- nella causa civile iscritta al n° 1444/'13 R.G.A.C.C. così decide:

- dichiara illegittimità della iscrizione ipotecaria resa dalla convenuta in data 28/5/'13 (9272 RG e 899 RP) presso il servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Chieti dell'Agenzia del territorio;
- ordina al funzionario preposto al servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Chieti dell'Agenzia del territorio la cancellazione di iscrizione ipotecaria resa dalla convenuta in data 28/5/'13 (9272 RG e 899 RP);
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte attorea, liquidate in € 8,25 per spese ed € 11,200,00 per compenso professionale; oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA di legge.

*Chieti 22/10/'15.*

*Il Giudice  
(dott. N. Valletta)*

